



*Consiglio Provinciale  
dei  
Consulenti del Lavoro  
di Napoli*

*A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI*

*Dentro la Notizia*

**32/2013**

**MARZO/4/2013 (\*)**

*7 Marzo 2013*

**IL MINISTERO DEL LAVORO, NELLE  
MORE DELL'IMPLEMENTAZIONE  
DELLA NECESSARIA PROCEDURA  
TELEMATICA, CONSENTE  
L'UTILIZZO DEI VOUCHER PER  
LAVORO OCCASIONALE  
ACCESSORIO ANCHE OLTRE I 30  
GIORNI DAL LORO ACQUISTO.  
CON LA LETTERA CIRCOLARE N° 37  
DEL 18 FEBBRAIO U.S, IL DICASTERO  
PREVEDE ANCHE UN'APPOSITA  
DEROGA PER IL SETTORE  
AGRICOLO: IL VALORE ORARIO**

# ***DELLA PRESTAZIONE POTRA' ESSERE INFERIORE AI 10 EURO NOMINALI DEI VOUCHER SE I CCNL PREVEDONO TALE MINOR IMPORTO RETRIBUTIVO.***

Il Dicastero del Welfare, con la lettera circolare protocollo n° 37 del 18 febbraio 2013, fornisce ulteriori delucidazioni in merito al **corretto utilizzo dei voucher** utili per remunerare le prestazioni di lavoro accessorio che stanno riscuotendo enorme "successo" fra gli operatori del mondo del lavoro. In particolare, Il Ministero si è soffermato sui **limiti temporali di utilizzo dei buoni lavoro e la riparametrazione a singola ora di lavoro del loro valore nominale.**

In riferimento al primo aspetto, va ricordato che **la circolare del Ministero del Lavoro n° 4/2013**, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 92/2012 art. 1 comma 32, **ha previsto che i voucher debbano essere utilizzati entro 30 giorni dal loro acquisto.** Orbene, il Dicastero di Via Flavia precisa che, nelle more della definizione, da parte dell'INPS, delle nuove procedure telematiche necessarie, **i buoni lavoro potranno essere utilizzati senza alcuna limitazione temporale.**

Naturalmente, **restano invariati i limiti di carattere economico** da rispettare per poter utilizzare correttamente tale tipologia di lavoro autonomo.

Più precisamente:

- ogni lavoratore potrà eseguire prestazioni entro il limite di euro 5.000,00 riferito alla **totalità dei committenti;**

- ogni committente **esercente attività commerciale o professionale** potrà utilizzare voucher nel limite di euro 2.000,00 per ogni singolo prestatore.

Il secondo punto sul quale si è soffermata la lettera circolare riguarda il settore agricolo. Gli addetti a tali attività sono rimasti particolarmente spiazzati dalla novella introdotta dalla Legge Fornero che prevede il riferimento a singola ora di lavoro del valore economico del voucher.

Orbene, attesa la particolarità, anche sotto il profilo retributivo, del **settore agricolo**, il valore di 10 euro/ora, attualmente fissato per i buoni lavoro, è apparso talmente incongruo da costringere il Ministero a prevedere un'eccezione per i lavoratori addetti a tali attività.

Pertanto per tale settore, **e solo per esso**, fermo restando il valore nominale del voucher (€ 10,00#), per determinare il valore della prestazione eseguita dal lavoratore occasionale accessorio **bisognerà fare riferimento alla retribuzione oraria individuata dalla contrattazione collettiva**. Tale importo è, infatti, normalmente inferiore al valore nominale attualmente attribuito al singolo buono lavoro.

*In nuce*, il Ministero del Lavoro, con la lettera circolare n° 37/2013, fa intendere chiaramente che tali eccezioni saranno applicabili esclusivamente nelle more della definizione delle necessarie modifiche tecniche e legali che le variazioni normative richiedono.

**Ad maiora**

*IL PRESIDENTE*  
*Edmondo Duraccio*

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**